



CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

**REGOLAMENTO DEL COMITATO UNITARIO ANTIFASCISTA
PER LA DIFESA DELLE
ISTITUZIONI REPUBBLICANE**

Art. 1

Ai sensi dell'art. 49 comma 5 del vigente statuto è istituito il "Comitato Unitario Antifascista per la difesa delle Istituzioni Repubblicane" avente sede presso l'Amministrazione Comunale e con le seguenti finalità:

- concorrere alla promozione, all'affermazione e alla tutela del patrimonio storico, culturale e politico della Resistenza antifascista in Italia ed in particolare nel territorio casalese
- promuovere, specie a livello locale, l'attuazione dei valori democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione Italiana, condannando ogni forma di attacco alle istituzioni della Repubblica;

Art. 2

Il Comitato ha funzioni propositive è obbligatoriamente consultato rispetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale in relazione a:

- celebrazioni in ricordo della Resistenza e della Guerra di Liberazione
- celebrazioni e ricorrenze civili e storiche, nazionali e locali ed in particolare la commemorazione del XXV aprile e dell'Eccidio della Banda Tom
- di condanna del terrorismo e di ogni forma di violenza che attentano alla vita delle istituzioni democratiche e alla regolare applicazione della Costituzione Repubblicana
- eventi, manifestazioni e attività riconducibili alle finalità e competenze istituzionali del Comitato.

Il Comitato affianca l'Amministrazione comunale nella predisposizione dei programmi di tali iniziative e collabora nell'attuazione delle stesse.

Il Comitato inoltre può proporre all'Amministrazione Comunale iniziative sulle seguenti tematiche:

- cultura e tutela della Carta costituzionale, promozione della responsabilità civica, educazione alla legalità e alla solidarietà,
- pedagogia della pace e dell'apertura alla mondialità
- denuncia/prevenzione delle situazioni e dei comportamenti di violenza e di discriminazione
- pedagogia della pace e dell'apertura alla mondialità
- promozione dei diritti umani e dei diritti civili.

Le proposte, i pareri, le prese di posizione del Comitato non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale ma i pareri e le prese di posizione del Comitato rispetto alle iniziative descritte nell'art. 2 sono obbligatoriamente valutate da parte dell'Amministrazione comunale e il loro eventuale rigetto deve essere motivato

Art. 3

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale

Ne fanno parte di diritto:

- n.1 rappresentante designato dalla maggioranza consiliare
- n.1 rappresentante designato dalla minoranza consiliare
- n.1 rappresentante designato dall'Istituto Storico della Resistenza di Alessandria
- n.1 rappresentante designato dall'A.N.P.I. – sezione di Casale Monferrato
- n.1 rappresentante designato dalle Associazioni di valorizzazione della memoria degli Internati Militari Italiani
- n.1 rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni combattentistiche;
- n.1 rappresentante designato dalla Comunità Ebraica

- n.1 rappresentante designato da ogni autonomia scolastica

Il Comitato, una volta costituito, potrà essere integrato da un massimo di n.5 componenti, nominati dal Presidente del Comitato Unitario Antifascista dopo approvazione da parte del comitato stesso, sulla base delle designazioni pervenute dalle associazioni, dai movimenti e gruppi cittadini di impegno civile, dai rappresentanti di organizzazioni sindacali.

Il Sindaco è invitato permanente alle riunioni del comitato.

In caso di mancata designazione dei propri rappresentanti da parte di maggioranza e opposizione, o di associazioni che hanno titolo ai sensi del presente articolo, il Comitato si intende validamente costituito con la nomina di almeno n.7 componenti.

In occasione dell'insediamento, il Comitato elegge tra i propri componenti un Vice Presidente, che coadiuva il Presidente e lo sostituisce quando necessario.

Le riunioni del Comitato sono valide in presenza della maggioranza dei componenti in carica di diritto o nominati.

La partecipazione al Comitato è gratuita ed ai componenti non sono riconosciuti ad alcun titolo rimborsi o compensi.

Art. 4

La durata del Comitato corrisponde a quella del mandato del Consiglio Comunale. Alla scadenza il Comitato continua comunque ad operare fino all'insediamento del successivo.

Art. 5

Il Comitato è convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno $\frac{1}{3}$ dei componenti, con comunicazione personale ai componenti da far pervenire agli stessi almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione, contenente l'elenco degli argomenti proposti alla discussione, anche in accoglimento di proposte provenienti da singoli componenti del Comitato.

Art. 6

Il Comitato ha sede presso il Comune di Casale Monferrato e si avvale per i propri lavori di un Segretario, individuato al proprio interno.

Art. 7

Il Bilancio Comunale garantisce le risorse necessarie al finanziamento annuale dell'attività del Comitato.